

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1998 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2015
che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla
sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione dovrebbe adottare disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e disposizioni generali che integrano le norme fondamentali comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- (2) Se contengono informazioni di sicurezza riservate sotto il profilo della sicurezza, tali disposizioni dovrebbero essere trattate in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ⁽²⁾, come previsto dall'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008. È pertanto opportuno che dette disposizioni siano adottate separatamente, con una decisione di esecuzione della Commissione di cui gli Stati membri sono destinatari, e che non siano pubblicate.
- (3) Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione ⁽³⁾, che stabilisce le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, è stato modificato venti volte dalla sua entrata in vigore. Al fine di garantire chiarezza e certezza giuridica è pertanto opportuno abrogarlo e sostituirlo con un nuovo atto legislativo, consolidando l'atto iniziale e tutte le relative modifiche. Tale nuovo atto legislativo dovrebbe anche essere chiarito e aggiornato, se del caso, alla luce delle esperienze pratiche acquisite e dei pertinenti sviluppi tecnologici.
- (4) Tali disposizioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente per assicurare che siano commisurate all'evoluzione delle minacce.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, e le disposizioni generali che integrano tali norme fondamentali comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, sono indicate nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).

